



---

**Interpello in materia ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Quesiti in ordine all'applicazione del decreto ministeriale 7 settembre 2022, n. 152.**

Con il decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, è stato emanato il “*regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (...)*”. Tale regolamento – adottato ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – definisce “*i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (...) sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti*” (art. 1 del nuovo decreto ministeriale).

In estrema sintesi, il nuovo decreto ministeriale detta le condizioni e i criteri, affinché determinate tipologie di rifiuti ivi elencati, sottoposti ad attività di recupero, cessano di essere tali. In particolare, il nuovo decreto definisce le procedure di accettazione e verifica sui rifiuti in ingresso negli impianti, le specifiche attività di recupero e i requisiti di qualità del prodotto finale (c.d. “aggregato recuperato”), tra cui i valori limite in sede di caratterizzazione e di test di cessione, nonché gli specifici utilizzi e le norme tecniche di riferimento.

In relazione al suddetto decreto si formulano, ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i seguenti quesiti.

**1) Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152**

Il nuovo decreto ministeriale concerne i rifiuti elencati nell'allegato 1, lettera a) “*rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato*” e alla successiva lettera c) del medesimo allegato elenca il “*processo di lavorazione minimo (...)*”, ossia il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti finalizzato alla produzione di aggregato recuperato.

Rispetto ai rifiuti elencati nell'allegato 1, lett. a), del nuovo D.M. si chiede – in generale – se essi debbano essere recuperati esclusivamente secondo le modalità operative ivi indicate – e, quindi, per tali rifiuti le attività di recupero volte alla produzione di materia prima sono esclusivamente quelle dettate dal nuovo D.M. – oppure residuano le procedure e le modalità stabilite da precedenti atti normativi?

In relazione al suddetto quesito di carattere generale, si evidenziano i seguenti specifici aspetti.

**1.a)** I rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 sono disciplinati sia dal nuovo D.M. che dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (“*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso*”). In tal caso, poiché sia il nuovo D.M. che il D.M. 69/2018 disciplinano la produzione di materia prima con i rifiuti aventi il suddetto codice CER – prevedendo peraltro requisiti ambientali assai diversi – in quali casi debbono essere applicate le disposizioni del nuovo D.M. e in quali altri sono da applicare quelle del D.M. 69/2018 in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02?

**1.b)** Con riguardo ai processi di lavorazione, si chiede se i rifiuti elencati nel nuovo D.M. 152/2022 devono essere recuperati esclusivamente secondo le procedure ivi indicate (v. lett. c) dell'allegato 1 del nuovo decreto, ossia "*fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo la macinazione, la vagliatura, la selezione granulometrica, la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate*") oppure, qualora non necessitino di essere sottoposti ad operazioni meccaniche, possono essere sottoposti ad operazioni di recupero autorizzate "*caso per caso*" ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Infatti il nuovo D.M. elenca alcuni rifiuti che potenzialmente possono essere recuperati senza effettuare alcuna operazione meccanica, come, ad esempio, i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER 17.05.04). Tali rifiuti, invero, potrebbero presentare granulometrie limose/argillose o presentarsi sotto forma di massi da scogliera, direttamente utilizzabili per specifiche opere. A tal proposito si richiama il comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che "*l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. (...)*".

**1.c)** Con riguardo agli specifici utilizzi dell'aggregato recuperato, qualora un'impresa intendesse procedere al recupero di uno o più rifiuti elencati nell'allegato 1, lettera a) del D.M. 152/2022 al fine di produrre una materia prima da utilizzare per ambiti diversi da quelli prospettati nell'Allegato 2 del D.M. stesso, tale istanza è ancora autorizzabile "caso per caso" da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 oppure dev'essere negata la possibilità di produrre una materia prima per ambiti diversi da quelli consentiti dal D.M. 152/2022?

A tal proposito, si osserva che nella tabella 5, dell'allegato 2 del nuovo D.M., non sembrano essere riportati i requisiti di idoneità tecnica necessari per alcuni ambiti di utilizzo dell'aggregato recuperato, come ad esempio l'utilizzo per strati drenanti.

## **2) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti**

In relazione alle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso il nuovo D.M. si limita a prevedere che la messa in riserva dei rifiuti conformi deve avvenire "*nell'area dedicata esclusivamente ad essi (...) strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi*" (v. allegato 1, lett. b).

A tal riguardo, si formulano i seguenti quesiti.

**2.a)** Ferma restando la necessità di stoccaggio separato dei rifiuti risultati conformi in seguito alle verifiche in ingresso dai rifiuti non risultati conformi (o non ammessi), i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del nuovo D.M., devono essere stoccati separatamente, per singolo codice CER, oppure possono essere stoccati, potenzialmente anche tutti insieme, in un'unica area ad essi appositamente dedicata? In altri termini, al fine di realizzare uno stoccaggio corretto (operazione di recupero R13 - messa in riserva) valgono le regole ordinarie previste dalla normativa vigente in materia di accorpamento, raggruppamento e/o miscelazione di rifiuti, oppure i rifiuti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del nuovo D.M. possono essere stoccati tutti insieme senza alcuna separazione tra rifiuti con diverso codice CER?

**2.b)** Nel caso in cui i rifiuti contemplati dal nuovo D.M. – e risultati conformi in seguito alle verifiche in ingresso – dovessero essere stoccati separatamente, ossia per singolo codice CER, come devono essere gestiti i successivi processi meccanici di lavorazione dei rifiuti? I rifiuti possono essere sottoposti a lavorazione contestuale tra due o più codici CER oppure le lavorazioni dovranno avvenire anch'esse in maniera separata, cioè per singolo codice CER?

## **3) Qualità ambientale dell'aggregato recuperato**

**3.a)** Nella lett. d) dell'allegato 1, del nuovo D.M. 152/2022 sono riportati i requisiti ambientali che ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve garantire. Tali requisiti sembrerebbe debbano essere soddisfatti indistintamente per qualsiasi utilizzo finale dell'aggregato recuperato. In altre parole, il nuovo D.M. non sembra differenziare la qualità che un aggregato recuperato deve avere in funzione dello specifico destino finale. Ad esempio, un aggregato recuperato, al fine di essere utilizzato in un ripristino ambientale oppure per la realizzazione di un piazzale industriale ovvero ancora per la produzione di un materiale legato, deve soddisfare i medesimi requisiti ambientali.

Si ritiene che tale assunto possa condurre, da un lato, ad avere materie prime con requisiti ambientali molto stringenti nel caso di utilizzo delle stesse per alcune tipologie di utilizzo (ad esempio realizzazione di rilevati, sottofondi, strati di fondazione) e, dall'altro lato, ad avere materie prime con requisiti ambientali non cautelativi per altri impieghi. Ad esempio, in caso di utilizzo dell'aggregato in un recupero ambientale le analisi ambientali stabilite dal nuovo D.M. non contemplano la ricerca di determinati parametri in funzione della destinazione urbanistica secondo i limiti della tabella 1 all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (richiamati, peraltro, anche dall'articolo 5, comma 2, lettera d-bis del decreto ministeriale 5 febbraio 1998).

Si chiede conferma della suddetta lettura.

**3.b)** Nella Tabella 2, dell'allegato 1 del nuovo D.M. 152/2022 sono stabiliti i limiti di caratterizzazione che devono soddisfare gli aggregati recuperati. Tale tabella non prevede la ricerca dei metalli. Tuttavia, parallelamente, nell'allegato 2 del medesimo decreto è riportato che *"gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee"*.

Tale inciso dell'allegato 2 parrebbe sostanzialmente richiamare i limiti disposti dalle tabelle 1 e 2, all'allegato 5, al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Ciò premesso, si chiede di chiarire se un aggregato recuperato che soddisfa i requisiti ambientali previsti dal nuovo D.M., ma che non soddisfa l'assunto secondo il quale non deve *"costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee"* (perché ad esempio presenta una concentrazione di un determinato parametro superiore ai limiti della sopra richiamata tabella 1, tra cui ad esempio il piombo, oppure un livello di concentrazione di solfati in cessione conforme al nuovo D.M., ma non conforme con la sopra richiamata tabella 2), lo stesso possa essere considerato a tutti gli effetti un *"aggregato recuperato"* e, dunque, una materia prima.

Più in generale si chiede di precisare quali sono i criteri per determinare se un aggregato recuperato costituisca *"potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee"*: ciò anche al fine di non creare un sito potenzialmente contaminato con l'utilizzo dell'aggregato recuperato.

#### **4) Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022**

L'art. 8 del D.M. 152/2022 contempla la disciplina transitoria e stabilisce, in particolare, che *"ai fini dell'adeguamento ai criteri"* del nuovo D.M. *"il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 (...) o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione (...)"*.

**4.a)** Qualora il titolare di un'autorizzazione o di iscrizione da aggiornare ai sensi del suddetto art. 8 del nuovo D.M. entro i termini ivi indicati non presenti alcuna istanza, si chiede se dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del nuovo D.M. sia da intendere decaduta l'autorizzazione o l'iscrizione in essere all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti volte alla produzione di materia prima (*end of waste*).

**4.b)** Qualora il titolare di un'autorizzazione o di iscrizione da aggiornare ai sensi del suddetto art. 8 del nuovo D.M. entro i termini ivi indicati presenti istanza di adeguamento, si chiede se egli possa continuare ad esercitare le attività secondo la previgente autorizzazione nelle more del rilascio del nuovo titolo abilitativo e, ciò, anche dopo lo scadere del 180° giorno?

**4.c)** L'art. 7 del nuovo D.M. prevede la possibilità, "*entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore*" del decreto, di "*una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (...) per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa*". Si osserva che tale termine è il medesimo di quello previsto dall'art. 8 del D.M. per l'aggiornamento delle autorizzazioni o iscrizioni in essere.

A tal riguardo, si chiede quale sarà la sorte delle autorizzazioni aggiornate o rilasciate nel termine di centottanta giorni previsto dall'art. 8, in ragione dell'eventuale revisione del decreto prevista dall'art. 7.